



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**DOCUMENTO OSCE
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

www.exportstrategico.org

Nota: Il presente documento è stato adottato nel corso della 308^a Seduta plenaria del Foro OSCE di Cooperazione per la Sicurezza il 24 novembre 2000 (vedere FSC.JOUR/314).

FSC.DOC/1/00

ITALIANO
Originale: INGLESE

INDICE

Pagina

PREAMBOLO	1
I. FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI	2
II. LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E REGISTRAZIONE	3
Introduzione.....	3
(A) Controllo sulla fabbricazione delle armi leggere.....	3
(B) Marchiatura delle armi leggere.....	3
(C) Registrazione	4
(D) Misure di trasparenza.....	4
III. LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: CRITERI DI ESPORTAZIONE COMUNI E CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI	4
Introduzione.....	4
(A) Criteri di esportazione comuni	4
(B) Procedure di importazione, esportazione e transito.....	6
(C) Documentazione di importazione, esportazione e transito	7
(D) Controllo delle attività internazionali dei mediatori d'armi.....	8
(E) Miglioramento della cooperazione in materia di applicazione delle leggi	8
(F) Scambio di informazioni e altre misure di trasparenza	9
IV. GESTIONE DELLE SCORTE, RIDUZIONE DELLE ECCEDENZE E DISTRUZIONE.....	9
Introduzione.....	9
(A) Indicatori di eccedenze	10
(B) Miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte nazionali.....	10
(C) Distruzione e disattivazione.....	11
(D) Assistenza finanziaria e tecnica	11
(E) Misure di trasparenza.....	11
V. PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, GESTIONE DELLE CRISI E RICOSTRUZIONE POSTCONFLITTUALE	12
Introduzione.....	12
(A) Preallarme e prevenzione dei conflitti	12
(B) Ricostruzione postconflittuale	13
(C) Procedure per le valutazioni e le raccomandazioni	13
(D) Misure.....	13
(E) Gestione e riduzione delle scorte nella ricostruzione postconflittuale	14
(F) Ulteriori interventi	15
VI. DISPOSIZIONI FINALI.....	15

www.exportstrategico.org

DOCUMENTO OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

PREAMBOLO

1. Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE):
2. richiamando il Documento di Lisbona del 1996, la Decisione N.8/96, "Un quadro per il controllo degli armamenti" e la Decisione N. 6/99 del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'OSCE (FSC), sottoscritta dai nostri Capi di Stato e di Governo al Vertice OSCE di Istanbul nel novembre 1999,
3. riconoscendo l'esigenza di rafforzare la fiducia e la sicurezza fra gli Stati partecipanti mediante appropriate misure sulle armi di piccolo calibro e leggere* fabbricate o progettate per uso militare (qui di seguito denominate "armi leggere"),
4. ricordando i progressi compiuti nella trattazione dei problemi connessi con le armi leggere in altri fori internazionali e decisi ad apportare un contributo dell'OSCE a tali progressi,
5. consapevoli inoltre dell'opportunità che si presenta all'OSCE, quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, di contribuire in maniera sostanziale al processo in corso nell'ambito delle Nazioni Unite sul traffico illecito di armi leggere e leggere in tutti i suoi aspetti,
6. hanno deciso di adottare e attuare le norme, i principi e le misure enunciate nelle sezioni seguenti.

*

Non esiste ancora una definizione di armi di piccolo calibro e leggere concordata a livello internazionale. Il presente documento si applicherà alle seguenti categorie di armi senza pregiudicare qualsiasi futura definizione delle armi di piccolo calibro e leggere internazionalmente concordata. Tali categorie potranno essere soggette a ulteriori chiarimenti e saranno rivedute alla luce di qualsiasi eventuale futura definizione convenuta a livello internazionale.

Ai fini del presente documento, sono armi di piccolo calibro e leggere le armi portatili, fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali. Appartengono in senso lato alla categoria delle armi di piccolo calibro quelle armi destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza, e comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Appartengono alla categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi destinate ad essere usate da più membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi, e comprendono mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei, mortai con calibro inferiore a 100 mm.

SEZIONE I: FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'accumulo eccessivo e destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere sono problemi che hanno contribuito all'intensità ed alla durata della maggioranza dei recenti conflitti armati. Tali problemi destano preoccupazione nella comunità internazionale poiché costituiscono una grave minaccia e una sfida per la pace e compromettono gli sforzi volti a garantire una sicurezza indivisibile e globale.

2. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare alla soluzione di tali problemi con un approccio globale, in aderenza al concetto di sicurezza cooperativa dell'OSCE e, operando di concerto con altre istanze internazionali, essi convengono di elaborare norme, principi e misure che contemplino tutti gli aspetti di tale questione; questi riguardano la fabbricazione, la corretta marchiatura delle armi leggere, il mantenimento costante e accurato di registri, i criteri di controllo dell'esportazione, la trasparenza delle cessioni (ad esempio importazioni ed esportazioni commerciali e non commerciali) di armi leggere attraverso efficaci documentazioni e procedure di controllo nazionale delle esportazioni e delle importazioni. Tali elementi risultano essenziali per qualsiasi risposta ai problemi summenzionati, come pure l'appropriata gestione e la sicurezza delle scorte nazionali, assieme a un'azione efficace per ridurre l'eccedenza globale di armi leggere. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante del più ampio impegno dell'OSCE nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale.

3. In particolare, gli Stati partecipanti si impegnano a:

- (i) combattere il traffico illecito in tutti suoi aspetti mediante l'adozione e l'attuazione di controlli nazionali sulle armi leggere, inclusi la fabbricazione, l'appropriata marchiatura e il mantenimento accurato e costante dei registri (che contribuiscono ambedue a migliorare la possibilità di rintracciare le armi leggere), efficaci controlli delle esportazioni, meccanismi di verifica confinaria e doganale e mediante una maggiore cooperazione e un più intenso scambio di informazioni fra gli organismi preposti al controllo dell'applicazione delle leggi e fra le autorità doganali a livello internazionale, regionale e nazionale;
- (ii) contribuire alla riduzione e alla prevenzione di un accumulo eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere, tenendo conto delle legittime esigenze di difesa nazionale e collettiva, della sicurezza interna e della partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite o nel quadro dell'OSCE;
- (iii) esercitare debita moderazione per assicurare che le armi leggere siano prodotte, cedute e detenute soltanto secondo le legittime esigenze di difesa e sicurezza, come enunciato nel punto 3 (ii) precedente, e conformemente ad appropriati criteri di esportazione internazionali e regionali, in particolare come contemplato nel documento OSCE sui Principi regolanti la cessione di armamenti convenzionali adottato dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza il 25 novembre 1993;
- (iv) rafforzare la fiducia, la sicurezza e la trasparenza mediante appropriate misure sulle armi leggere;

- (v) assicurare che, in linea con il proprio concetto globale di sicurezza, l'OSCE prenda in esame, nei suoi fori appropriati, le inquietudini relative alla diffusione di armi leggere, quale parte di una valutazione generale della situazione di sicurezza in un dato paese e adotti misure concrete che apportino un contributo a tale riguardo;
- (vi) elaborare appropriate misure sulle armi leggere al termine di conflitti armati inclusa la raccolta, il deposito sicuro e la distruzione di tali armi in relazione al disarmo, alla smobilitazione e al successivo reinserimento (DD e R) dei combattenti.

SEZIONE II: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E REGISTRAZIONE

Introduzione

1. La lotta al traffico illecito in tutti i suoi aspetti costituisce un elemento rilevante di qualsiasi intervento necessario a risolvere il problema dell'accumulo destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere. Il controllo nazionale della fabbricazione è essenziale per combattere il traffico illecito. Inoltre l'appropriata marchiatura delle armi leggere connessa con il mantenimento costante ed accurato di registri e lo scambio di informazioni, enunciato nel presente documento, aiuteranno le competenti autorità investigative a rintracciare armi leggere illecite e, se la cessione legale è stata dirottata nel mercato illegale, a individuare il punto dove è avvenuto il dirottamento.

2. La presente sezione pertanto sancisce le norme, i principi e le misure riguardanti la fabbricazione, la marchiatura e la registrazione delle armi leggere.

(A) Controllo sulla fabbricazione delle armi leggere

1. Gli Stati partecipanti concordano di garantire un efficace controllo nazionale sulla fabbricazione di armi leggere mediante il rilascio, la regolare revisione e il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di fabbricazione. Le licenze e le autorizzazioni dovrebbero essere revocate qualora non vengano più rispettate le condizioni in base alle quali erano state rilasciate. Gli Stati partecipanti garantiranno che i responsabili delle produzioni illegali possano essere, e siano, incriminati ai sensi dei pertinenti codici penali.

(B) Marchiatura delle armi leggere

1. Pur essendo prerogativa di ogni Stato partecipante determinare l'esatta natura del sistema di marchiatura delle armi leggere fabbricate o in uso nel proprio territorio, gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le armi leggere fabbricate nel proprio territorio dopo il 30 giugno 2001 siano marchiate in modo da permettere di rintracciare le singole armi leggere. La marchiatura deve contenere informazioni che consentano alle autorità investigative di determinare, come minimo, l'anno e il paese di fabbricazione, il fabbricante e il numero di matricola dell'arma. Tali informazioni costituiscono un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera. Tutti questi marchi dovrebbero essere permanenti ed essere applicati sulle armi leggere nel luogo di fabbricazione. Gli Stati partecipanti garantiranno, inoltre, per quanto possibile e per quanto di loro competenza, che

tutte le armi leggere, fabbricate sotto la loro autorità al di fuori del loro territorio, vengano marchiate secondo i medesimi criteri.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che, qualora armi leggere prive di marchiatura vengano scoperte nel corso della gestione ordinaria delle loro attuali scorte, le distruggeranno e, nel caso in cui tali armi leggere vengano messe in servizio o esportate, le marchieranno preventivamente con un numero di identificazione specifico per ciascun'arma leggera.

(C) Registrazione

1. Gli Stati partecipanti garantiranno che una registrazione completa e accurata delle proprie dotazioni di armi leggere, nonché di quelle detenute dai fabbricanti, dagli esportatori e dagli importatori di armi leggere nel loro territorio, sia mantenuta e conservata quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere.

(D) Misure di trasparenza

1. Quale misura di rafforzamento della fiducia e al fine di assistere le competenti autorità nel rintracciamento di armi leggere illecite, gli Stati partecipanti concordano di effettuare uno scambio di informazioni entro il 1° luglio 2001 sui loro sistemi nazionali di marchiatura usati nella fabbricazione e/o nell'importazione di armi leggere. Essi si scambieranno altresì le informazioni disponibili sulle procedure nazionali per il controllo della fabbricazione di armi leggere. Gli Stati partecipanti garantiranno che tali informazioni siano aggiornate come e quando necessario, per rispecchiare eventuali modifiche nei loro sistemi nazionali di marchiatura e nelle loro procedure per il controllo della fabbricazione.

SEZIONE III: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI:
CRITERI DI ESPORTAZIONE COMUNI E CONTROLLI SULLE
ESPORTAZIONI

Introduzione

1. La definizione e l'applicazione di efficaci criteri che regolino l'esportazione di armi leggere, i controlli nazionali concernenti la documentazione e le procedure di esportazione e le attività dei mediatori internazionali contribuiranno a conseguire l'obiettivo comune di prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere. La cooperazione nell'applicazione della legge è parimenti essenziale per la lotta ai traffici illeciti. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure destinate a promuovere comportamenti responsabili per quanto riguarda la cessione di armi leggere, riducendo in tal modo le occasioni di intraprendere traffici illeciti.

(A) Criteri di esportazione comuni

1. Gli Stati partecipanti concordano, in base al documento dell'OSCE sui "Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali", i seguenti criteri per regolamentare le esportazioni di armi leggere e della tecnologia relativa alla loro progettazione, alla produzione, alla sperimentazione e all'ammodernamento.

2.(a) Ogni Stato partecipante, esaminando proposte di esportazione di armi leggere, terrà in conto:

- (i) il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel paese destinatario;
- (ii) la situazione interna e regionale nel paese destinatario e nei territori limitrofi alla luce delle tensioni o dei conflitti armati esistenti;
- (iii) l'osservanza nel corso degli anni da parte del paese destinatario degli obblighi e degli impegni internazionali, in particolare quelli riguardanti l'astensione dall'uso della forza, la non proliferazione o altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo e il rispetto del diritto internazionale che regolano la condotta dei conflitti armati;
- (iv) la natura e il costo delle armi da cedere in relazione alle circostanze esistenti nel paese destinatario, incluse le sue legittime esigenze di sicurezza e difesa e in relazione all'obiettivo del minimo trasferimento di risorse umane ed economiche agli armamenti;
- (v) le esigenze del paese destinatario che consentano allo stesso di esercitare il diritto all'autodifesa individuale o collettiva ai sensi dell'Articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
- (vi) la questione se le cessioni possano contribuire o meno a consentire al paese destinatario di rispondere in modo appropriato e proporzionato alle minacce militari e alla sicurezza che deve affrontare;
- (vii) le legittime esigenze di sicurezza nazionale del paese destinatario;
- (viii) le esigenze del paese destinatario che ne permettano la partecipazione a misure di mantenimento della pace o ad altre misure, conformemente a decisioni delle Nazioni Unite o dell'OSCE.

(b) Ogni Stato partecipante eviterà di rilasciare licenze di esportazione qualora ritenga sussistere un rischio evidente che le armi leggere in questione possano:

- (i) essere usate per la violazione o la soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (ii) minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati;
- (iii) essere dirottate verso territori le cui relazioni esterne rientrino nella responsabilità internazionalmente riconosciuta di un altro Stato;
- (iv) violare i propri impegni internazionali, in particolare per quanto riguarda le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, gli accordi riguardanti la non proliferazione, le armi leggere, o altri accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo;

- (v) protrarre o aggravare un conflitto armato in atto, tenendo conto della legittima esigenza di autodifesa, o minacciare l'osservanza del diritto internazionale che regola la condotta dei conflitti armati;
- (vi) mettere a repentaglio la pace, creare un accumulo di armi leggere eccessivo e destabilizzante, o contribuire in altra forma all'instabilità regionale;
- (vii) essere rivendute (o in altro modo dirottate) all'interno del paese destinatario o riesportate per scopi contrari alle finalità del presente documento;
- (viii) essere impiegate a fini di repressione;
- (ix) sostenere o incoraggiare il terrorismo;
- (x) agevolare la criminalità organizzata;
- (xi) essere impiegate per scopi diversi dalle legittime esigenze di difesa e di sicurezza del paese destinatario.

(c) Gli Stati partecipanti, ad integrazione di questi criteri, terranno conto delle procedure per la gestione e la sicurezza delle scorte di un potenziale Stato destinatario.

3. Gli Stati partecipanti compieranno tutti gli sforzi possibili, per quanto di loro competenza, per garantire che gli accordi di produzione, sotto licenza, di armi leggere, conclusi con fabbricanti ubicati fuori del loro territorio, contengano, ove appropriato, una clausola che preveda di applicare i criteri summenzionati a tutte le esportazioni di armi leggere fabbricate su licenza in base a tali accordi.

4. Ogni Stato partecipante inoltre:

- (i) garantirà che questi principi vengano recepiti, come necessario, nella propria legislazione nazionale e/o nei propri documenti di politica nazionale che regolano l'esportazione di armamenti convenzionali e della relativa tecnologia;
- (ii) considererà la possibilità di fornire assistenza ad altri Stati partecipanti nella creazione di efficaci meccanismi nazionali per il controllo dell'esportazione di armi leggere.

(B) Procedure di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di seguire le procedure descritte qui di seguito per l'importazione, l'esportazione e il transito internazionale di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le spedizioni di armi leggere importate nel loro territorio, o da questo esportate, siano soggette a efficaci procedure nazionali di concessione di licenze o autorizzazioni che consentano allo Stato partecipante interessato di mantenere un adeguato controllo su tali trasferimenti e impedire il dirottamento delle armi leggere a qualsiasi altra parte che non sia il destinatario dichiarato. Ogni Stato partecipante deciderà se applicare appropriate procedure nazionali alle armi leggere in transito sul proprio territorio, dirette verso una destinazione finale al di fuori del proprio territorio, allo scopo di mantenere un controllo efficace su tale transito.

3. Prima che uno Stato partecipante autorizzi una spedizione di armi leggere in un altro Stato, tale Stato partecipante si assicurerà di aver ricevuto dallo Stato importatore l'appropriata licenza di importazione o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale.

Quando a uno Stato partecipante viene richiesto di agire da punto di transito per le spedizioni di armi leggere tra lo Stato esportatore e lo Stato importatore, l'esportatore, o le autorità dello Stato esportatore si assicureranno che venga rilasciata un'appropriata autorizzazione, qualora lo Stato di transito richieda che una spedizione sia autorizzata.

4. A richiesta di uno dei due Stati partecipanti implicati in un'operazione diretta a esportare e importare un carico di armi leggere, gli Stati si informeranno reciprocamente sulla data di spedizione del carico dallo Stato esportatore e sulla data del suo ricevimento da parte dello Stato importatore.

5. Senza pregiudizio per il diritto degli Stati partecipanti di riesportare armi leggere da loro precedentemente importate, gli Stati partecipanti compiranno tutti gli sforzi possibili di loro competenza per incoraggiare l'inserimento, nei contratti di vendita o cessione di armi leggere, di una clausola che prescriva che lo Stato esportatore originario sia informato prima che tali armi leggere vengano ritrasferite.

6. Al fine di impedire il dirottamento illegale di armi leggere, si incoraggiano gli Stati partecipanti a stabilire procedure appropriate che permettano allo Stato esportatore di assicurarsi della certa consegna delle armi leggere trasferite. Tali procedure potrebbero prevedere, se del caso, una verifica materiale del carico di armi leggere al punto di consegna.

7. Gli Stati partecipanti non permetteranno alcun trasferimento di armi leggere prive di marchi. Inoltre trasferiranno o ritrasferiranno soltanto armi leggere che recano un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera.

8. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che siano in atto appropriati meccanismi nazionali per rafforzare il coordinamento delle politiche e della cooperazione fra i loro enti nazionali responsabili delle procedure di importazione, esportazione e transito delle armi leggere.

(C) Documentazione di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di rispettare le seguenti norme fondamentali a sostegno della documentazione di esportazione: nessuna licenza di esportazione sarà rilasciata senza un certificato autentificato dell'utente finale o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale (ad esempio, un certificato internazionale di importazione) rilasciati dallo Stato destinatario; il numero dei funzionari governativi autorizzati a sottoscrivere o in altro modo autorizzare la documentazione di esportazione sarà tenuto al minimo compatibilmente con la prassi corrente di ogni Stato partecipante; la documentazione di importazione, esportazione e transito riporterà un contenuto minimo comune di informazioni, che sarà studiato dagli Stati partecipanti nella prospettiva di elaborare raccomandazioni basate sulla "migliore prassi" vigente presso gli Stati partecipanti.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che registrazioni complete e accurate delle transazioni riguardanti armi leggere effettuate in base a una particolare licenza o autorizzazione siano mantenute e conservate quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere. Essi inoltre concordano che le informazioni pertinenti contenute in tali registri, assieme a qualsiasi altra informazione necessaria a rintracciare e identificare armi leggere illegali, siano rese disponibili conformemente alle procedure di cui ai successivi paragrafi (E) 3 e 4.

(D) Controllo delle attività internazionali dei mediatori d'armi

1. La regolamentazione delle attività dei mediatori internazionali di armi leggere rappresenta un elemento critico nell'approccio globale per combattere il traffico illecito in tutti i suoi aspetti. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione l'istituzione di sistemi nazionali per regolamentare le attività di coloro che praticano tale mediazione. Tale sistema potrebbe includere misure quali:

- (i) obbligo di registrazione per i mediatori che operano entro il loro territorio;
- (ii) obbligo di ottenere una licenza o un'autorizzazione di mediazione; o
- (iii) obbligo di rivelare le licenze o autorizzazioni d'importazione e d'esportazione, o i documenti di accompagnamento, nonché i nominativi e le sedi dei mediatori coinvolti nella transazione.

(E) Miglioramento della cooperazione in materia di applicazione delle leggi

1. Al fine di far osservare i propri impegni internazionali concernenti le armi leggere, ogni Stato partecipante dovrà garantire di avere l'effettiva capacità di far rispettare tali impegni tramite le proprie autorità nazionali competenti e il sistema giudiziario.

2. Ogni Stato partecipante considererà reato qualunque trasferimento di armi leggere in violazione di un embargo sulle armi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dovrà recepire tale principio nella propria legislazione nazionale, qualora non lo abbia già fatto.

3. Gli Stati partecipanti concordano di rafforzare la loro reciproca assistenza legale e altre forme di cooperazione reciproca al fine di prestare assistenza per le indagini e i procedimenti penali effettuati e perseguiti da altri Stati partecipanti in relazione al traffico illecito di armi leggere. A tal fine, si adopereranno per concludere tra loro accordi appropriati.

4. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare fra loro in base alla consueta prassi diplomatica o a pertinenti accordi, nonché con organizzazioni intergovernative, quali l'Interpol, per rintracciare armi leggere illegali. Tale cooperazione includerà la messa a disposizione, su richiesta, di pertinenti informazioni alle autorità investigative di altri Stati partecipanti. Essi incoraggeranno e faciliteranno inoltre programmi di formazione a livello regionale, subregionale e nazionale ed attività di addestramento congiunte per funzionari delle forze dell'ordine, delle dogane e per altri funzionari impegnati nel settore delle armi leggere.

5. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi in considerazione l'eventualità di un'adeguata assistenza tecnica, finanziaria e consultiva ad altri Stati partecipanti per rafforzare la capacità delle forze dell'ordine.

6. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi, conformemente alla loro legislazione nazionale, su base confidenziale e tramite gli appropriati e consolidati canali internazionali (ad esempio l'Interpol, le forze di polizia o gli organi doganali) informazioni nei seguenti settori:

- (i) fabbricanti e mediatori internazionali di armi debitamente autorizzati;
- (ii) sequestro di armi leggere, oggetto di traffico illecito, compresi i quantitativi e il tipo di armi sequestrate, loro marchi e dettagli sulla loro successiva eliminazione;
- (iii) informazioni sui singoli individui o società condannati per violazione delle norme nazionali sul controllo delle esportazioni;
- (iv) informazioni sulle loro esperienze in materia di applicazione della legge nonché misure da essi ritenute efficaci nella lotta al traffico illecito di armi leggere. Ciò potrà prevedere, fra l'altro, informazioni scientifiche e tecnologiche, informazioni sui mezzi di occultamento e sui metodi impiegati per la loro scoperta; i percorsi seguiti per i traffici illeciti e informazioni sulla violazione degli embarghi.

(F) Scambio di informazioni e altre misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti in una prima fase effettueranno annualmente, non oltre il 30 giugno, a decorrere dal 2002, uno scambio di informazioni sulle loro esportazioni di armi leggere verso gli altri Stati partecipanti ed importazioni dagli altri Stati partecipanti avvenute nel corso dell'anno solare precedente. Le informazioni scambiate saranno anche inoltrate al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC). Il modello per tale scambio è riportato nell'Annesso al presente documento. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di esaminare i modi per migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni relative alle cessioni di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti si scambieranno reciprocamente, entro il 30 giugno 2001, le informazioni disponibili sulle pertinenti legislazioni nazionali e le prassi correnti in merito alle politiche, alle procedure e alla documentazione per l'esportazione e sul controllo delle intermediazioni internazionali nel settore delle armi leggere al fine di utilizzare tale scambio per diffondere la consapevolezza della "migliore prassi" da adottare in tali settori. Essi inoltre invieranno informazioni aggiornate, quando necessario.

SEZIONE IV: GESTIONE DELLE SCORTE, RIDUZIONE DELLE ECCEDENZE E DISTRUZIONE

Introduzione

1. Un'azione efficace per ridurre l'eccedenza complessiva di armi leggere, unitamente a un'appropriata gestione e sicurezza delle scorte nazionali, è di capitale importanza per la

riduzione di accumuli destabilizzanti e la diffusione incontrollata di armi leggere nonché per la prevenzione del traffico illecito. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure mediante le quali gli Stati partecipanti effettueranno riduzioni, ove applicabili, e promuoveranno la “migliore prassi” per la gestione degli inventari nazionali e per la sicurezza delle scorte di armi leggere.

(A) Indicatori di eccedenze

1. Spetterà a ogni Stato partecipante valutare, in base alle sue legittime esigenze di sicurezza, se le sue dotazioni di armi leggere presentino eccedenze.
2. Nel valutare l'eventuale eccedenza di armi leggere, ogni Stato partecipante potrà tenere conto dei seguenti indici:
 - (i) la consistenza, la struttura e il concetto operativo delle forze militari e di sicurezza;
 - (ii) il contesto geopolitico e geostrategico, inclusi la dimensione del territorio e il numero degli abitanti dello Stato;
 - (iii) la situazione di sicurezza interna od esterna;
 - (iv) gli impegni internazionali, comprese le operazioni internazionali di mantenimento della pace;
 - (v) le armi leggere non più utilizzate a scopi militari conformemente ai regolamenti e alle prassi nazionali.
3. Gli Stati partecipanti dovranno effettuare regolari riesami, in particolare relativamente a:
 - (i) cambiamenti delle politiche di difesa nazionali;
 - (ii) la riduzione o la ristrutturazione delle forze militari e di sicurezza;
 - (iii) l'ammodernamento delle scorte di armi leggere o l'acquisizione di armi leggere aggiuntive.

(B) Miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte nazionali

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un controllo nazionale adeguato delle loro scorte di armi leggere (incluse tutte le scorte di armi dismesse dal servizio o disattivate) è essenziale per prevenire perdite per furto, corruzione e incuria. A tal fine essi concordano di garantire che le loro scorte siano soggette ad appropriate procedure e misure nazionali di contabilità e controllo degli inventari. Tali procedure e misure, la cui scelta è a discrezione di ogni Stato partecipante, potrebbero includere:
 - (i) le caratteristiche appropriate per i siti delle scorte;
 - (ii) le misure di controllo per l'accesso;
 - (iii) le misure necessarie per fornire adeguata protezione in situazioni di emergenza;

- (iv) dispositivi di chiusura antifurto e altri sistemi di sicurezza;
- (v) le procedure di gestione e controllo contabile degli inventari;
- (vi) le sanzioni da applicare in caso di perdita o furto;
- (vii) le procedure per l'immediata denuncia di qualsiasi perdita;
- (viii) le procedure per massimizzare la sicurezza del trasporto di armi leggere;
- (ix) l'addestramento in materia di sicurezza per il personale dei depositi.

(C) Distruzione e disattivazione

1. Gli Stati partecipanti concordano che il metodo preferibile per l'eliminazione delle armi leggere è la distruzione. La distruzione dovrebbe rendere l'arma permanentemente inutilizzabile e materialmente danneggiata. Tutte le armi leggere, riconosciute eccedenti rispetto ai fabbisogni nazionali, dovrebbero essere preferibilmente distrutte. Se tuttavia la loro eliminazione deve avvenire tramite esportazione dal territorio di uno Stato partecipante, tale esportazione sarà effettuata solo in conformità ai criteri in materia di esportazione enunciati nella Sezione III A, paragrafi 1 e 2 del presente documento.
2. La distruzione sarà generalmente usata per eliminare armi, oggetto di traffico illecito sequestrate dalla autorità nazionali, una volta completato il debito procedimento legale.
3. Gli Stati partecipanti concordano che la disattivazione delle armi leggere sarà effettuata solo in maniera tale da rendere permanentemente inutilizzabili tutti i componenti essenziali dell'arma, rendendone quindi impossibile la rimozione, la sostituzione o la modifica in un modo che potrebbe consentire la riattivazione dell'arma.

(D) Assistenza finanziaria e tecnica

1. Gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria e in cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, la fornitura di assistenza tecnica, finanziaria e consultiva per il controllo o l'eliminazione delle eccedenze di armi leggere ad altri Stati partecipanti che la richiedano.
2. Gli Stati partecipanti concordano di sostenere, congiuntamente con altre iniziative internazionali e in risposta a una richiesta di uno Stato partecipante, i programmi di gestione e di sicurezza delle scorte, l'addestramento e valutazioni in loco a carattere confidenziale.

(E) Misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi annualmente non oltre il 30 giugno, a partire dal 2002, le informazioni disponibili sulla categoria, sottocategoria e sul quantitativo di armi leggere riconosciute quali eccedenze e/o sequestrate e distrutte sul loro territorio nel corso del precedente anno solare.
2. Gli Stati partecipanti, entro il 30 giugno 2002, si scambieranno informazioni di natura generale sulle loro procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte. Essi

forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà l'opportunità di redigere una guida sulla "migliore prassi" intesa a promuovere un'efficace gestione e la sicurezza delle scorte nonché a garantire un sistema di misure precauzionali a più livelli per lo stoccaggio delle armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

3. Gli Stati partecipanti convengono altresì di scambiarsi informazioni, entro il 30 giugno 2001, sulle proprie tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere. Essi forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà se redigere una guida sulla "migliore prassi" riguardo alle tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

4. Quale misura di rafforzamento della fiducia gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria, lo scambio di inviti ad osservare la distruzione delle armi leggere sul loro territorio, particolarmente in un contesto regionale o subregionale.

SEZIONE V: PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, GESTIONE DELLE CRISI E RICOSTRUZIONE POSTCONFLITTUALE

Introduzione

1. Il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante delle più ampie iniziative dell'OSCE nel preallarme, nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale. L'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata delle armi leggere sono elementi che possono impedire la prevenzione dei conflitti, esacerbare i conflitti e, laddove siano state conseguite soluzioni pacifiche, impedire sia l'instaurazione della pace sia lo sviluppo sociale ed economico. In alcuni casi esso può contribuire a perturbare l'ordine pubblico, alimentare il terrorismo e la violenza criminale o provocare la ripresa del conflitto. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure che gli Stati partecipanti concordano di osservare.

(A) Preallarme e prevenzione dei conflitti

1. L'individuazione di un accumulo destabilizzante o di una diffusione incontrollata di armi leggere che potrebbero contribuire a deteriorare la situazione di sicurezza potrebbe essere un elemento importante per il preallarme e, pertanto, per la prevenzione di un conflitto. È compito di ciascuno Stato partecipante individuare potenziali accumuli destabilizzanti o diffusioni incontrollate di armi leggere in rapporto alla propria situazione di sicurezza. Ogni Stato partecipante ha la facoltà di esprimere nell'ambito dell'OSCE, in seno al Foro di Cooperazione per la Sicurezza o al Consiglio Permanente, le proprie preoccupazioni in merito a tali accumuli o diffusioni.

(B) Ricostruzione postconflittuale

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un accumulo e la diffusione incontrollata di armi leggere possono contribuire alla destabilizzazione dell'ambiente di sicurezza in una situazione postconflittuale. In tali circostanze è pertanto necessario considerare l'efficacia di programmi concernenti la raccolta e il controllo di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti riconoscono che una situazione stabile di sicurezza, che implichi la fiducia del pubblico nel settore della sicurezza, è essenziale per qualsiasi valido programma di raccolta e controllo di armi leggere (connesso, quando necessario, con amnistie) e per altri importanti programmi postconflittuali relativi al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento dei combattenti nella società (programmi DD e R), come quelli relativi all'eliminazione delle armi leggere.

(C) Procedure per le valutazioni e le raccomandazioni

1. Gli Stati partecipanti concordano che una valutazione del Foro di Cooperazione per la Sicurezza o del Consiglio Permanente riguardo la prevenzione di un conflitto o in una situazione postconflittuale dovrebbe includere il ruolo (eventuale) svolto dalle armi leggere in tale situazione, tenendo conto, quando necessario, delle indicazioni di cui alla Sezione IV (A) paragrafo 2, nonché la necessità di affrontare tale questione.

2. Quando necessario, su richiesta dello Stato partecipante ospitante, gli Stati partecipanti potrebbero essere invitati a rendere disponibili, incluso, ove appropriato e in conformità con una decisione del Consiglio Permanente, tramite il programma dei Nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT), persone con specifica competenza nelle questioni delle armi leggere. Tali esperti dovrebbero operare di concerto con i governi nazionali e altre competenti organizzazioni per garantire una valutazione completa della situazione di sicurezza prima di avanzare raccomandazioni per l'intervento dell'OSCE.

(D) Misure

1. A seguito delle raccomandazioni degli esperti, il Consiglio Permanente dovrebbe prendere in considerazione una serie di misure che includano:

- (i) le risposte alle richieste di assistenza relative alla sicurezza e alla gestione delle scorte di armi leggere;
- (ii) l'assistenza e l'eventuale monitoraggio della riduzione e dell'eliminazione delle armi leggere nello Stato in questione;
- (iii) l'incoraggiamento e, ove necessario, la consulenza o la reciproca assistenza per attuare e rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere;
- (iv) l'assistenza per i programmi di raccolta e controllo delle armi leggere;
- (v) ove appropriato, l'ampliamento del mandato di una missione o presenza OSCE sul territorio per affrontare le questioni connesse con le armi leggere;

(vi) la consultazione e il coordinamento con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, conformemente alla Piattaforma OSCE per la Sicurezza Cooperativa.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che i mandati delle future Missioni OSCE adottati dal Consiglio Permanente e tutte le operazioni di mantenimento della pace effettuate dall'OSCE dovranno includere, come appropriato, la capacità di fornire consulenza e di contribuire, attuare e monitorare i programmi di raccolta e distruzione di armi leggere nonché misure DD e R concernenti le armi leggere. Tali missioni OSCE potrebbero comprendere una persona adeguatamente qualificata incaricata di sviluppare una serie di misure applicabili alle armi leggere, in collegamento con operazioni di mantenimento della pace, con autorità nazionali e con altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

3. Gli Stati partecipanti promuoveranno situazioni di sicurezza stabile e garantiranno, nell'ambito della loro competenza, che in tutti gli accordi di pace e nei mandati di tutte le operazioni di mantenimento della pace, come appropriato, siano inclusi programmi di raccolta delle armi leggere e misure DD e R concernenti le armi leggere. Gli Stati partecipanti promuoveranno la distruzione di tutte le armi leggere così raccolte quale metodo di eliminazione preferito.

4. Come misura di sostegno, gli Stati partecipanti potrebbero anche promuovere la cooperazione subregionale, in particolare in settori quali il controllo dei confini per impedire il riapprovvigionamento di armi leggere tramite il traffico illecito.

5. Gli Stati partecipanti considereranno la possibilità di patrocinare, a livello nazionale, programmi di istruzione e di sensibilizzazione pubblica che evidenzino gli aspetti negativi delle armi leggere. Essi valuteranno se fornire, nei limiti delle risorse finanziarie e tecniche disponibili, appropriati incentivi per incoraggiare la consegna volontaria di armi leggere detenute illegalmente. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione un loro eventuale appoggio a tutti gli appropriati programmi DD e R postconflittuali, quali quelli volti all'eliminazione e alla distruzione di armi leggere e munizioni consegnate o sequestrate.

(E) Gestione e riduzione delle scorte nella ricostruzione postconflittuale

1. Data la specifica vulnerabilità dello stoccaggio e della gestione delle armi leggere in situazioni postconflittuali, lo(gli) Stato(i) partecipante(i) interessato(i) e/o gli Stati partecipanti coinvolti in un processo di pace assicureranno prioritariamente che:

(i) le questioni relative alla sicurezza dei depositi e alla gestione delle scorte siano trattate nei processi di pace e vengano incluse come appropriato negli accordi di pace;

(ii) al fine di rafforzare la sicurezza, i depositi siano concentrati nel minor numero di siti possibile;

(iii) nel caso debbano essere distrutte, le armi leggere raccolte e sequestrate siano immagazzinate per il più breve tempo possibile compatibilmente con il dovuto procedimento legale;

(iv) nelle procedure di gestione amministrativa sia attribuita precedenza ai processi di riduzione e distruzione delle armi leggere, senza ritardarne l'attuazione.

(F) Ulteriori interventi

1. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza prenderà in considerazione l'elaborazione di una guida sulla "migliore prassi" relativa alle misure DD e R concernenti le armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
2. Le richieste di monitoraggio e di assistenza tecnica per la distruzione di armi leggere saranno coordinate tramite il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC), tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni ed istituzioni internazionali.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Stati partecipanti concordano sull'istituzione di un elenco di punti di contatto designati nell'ambito delle Delegazioni OSCE e nelle Capitali per la trattazione di aspetti relativi alle armi leggere, che sarà conservato e aggiornato dal CPC. Il CPC sarà il punto di contatto principale fra l'OSCE e le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali per le questioni relative alle armi leggere.
2. Gli Stati partecipanti concordano che il Foro di Cooperazione per la Sicurezza riesamini regolarmente, ove appropriato anche tramite riunioni di riesame annuali, l'attuazione delle norme, dei principi e delle misure contenute nel presente documento e prenda in considerazione questioni specifiche relative alle armi leggere sollevate dagli Stati partecipanti. Inoltre, quando necessario, essi potranno convocare riunioni di esperti nazionali in materia di armi leggere.
3. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di riesaminare regolarmente la portata e il contenuto del presente documento. In particolare essi convengono di impegnarsi nell'ulteriore perfezionamento del documento alla luce della sua attuazione e dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
4. Il testo del presente documento sarà pubblicato nelle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione e verrà diffuso da ciascuno Stato partecipante.
5. Si prega il Segretario Generale dell'OSCE di trasmettere il presente documento ai Governi dei Partner per la Cooperazione: Giappone, Repubblica di Corea e Thailandia, nonché ai Partner mediterranei per la Cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia).
6. Le norme, i principi e le misure enunciati nel presente documento sono politicamente vincolanti. Se non altrimenti specificato entreranno in vigore all'atto dell'adozione del presente documento

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ARMI LEGGERE E LEGGERE

(informazioni riservate quando completato)

Paese che inoltra il rapporto:

Rapporto per l'anno solare:

Lingua originale:

Data del rapporto:

ESPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato importatore finale	Quantità di esemplari	Stato di origine (se non esportatore)	Dislocazione intermedia (eventuale)	Commento sul trasferimento

IMPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato esportatore	Quantità di esemplari	Stato di origine	Dislocazione intermedia (eventuale)	Numeri o riferimento del certificato dell'utente finale	Commento sul trasferimento